

Ravenna, 20 aprile 2010

Circolare n. 17 /10

OGGETTO: Rimborso credito IVA trimestrale

NOVITA'

Con il Provvedimento del 18 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove istruzioni alla compilazione del mod. IVA TR utilizzabile dai soggetti che, in possesso di determinati requisiti, intendono procedere al recupero (rimborso e/o compensazione) del credito IVA trimestrale.

Il modello è stato aggiornato esclusivamente nelle istruzioni al fine di tener conto delle novità IVA applicabili dal 2010 in materia di territorialità delle prestazioni di servizi e di utilizzo in compensazione del credito IVA, mentre la struttura dello stesso rimane la medesima dello scorso anno.

Nel mod. IVA TR in esame sono state recepite le novità applicabili dal 2010 ai fini dell'individuazione della territorialità IVA delle prestazioni di servizi. In particolare, dalle nuove istruzioni si evince che nel quadro TA, destinato all'indicazione delle operazioni attive, e nel quadro TC, destinato alla determinazione del credito da chiedere a rimborso / compensazione, non devono più essere riportate le prestazioni di servizi rese da operatori nazionali a favore di committenti soggetti passivi UE relativamente alle quali, per effetto della citata abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6 d.lgs. n. 331/93 e della riformulazione dell'art. 7, DPR n. 633/72, la territorialità è ora individuata nello Stato UE del committente (ad esempio, prestazioni relative a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie).

Il modello, inviato in allegato alla presente circolare insieme alle istruzioni, è scaricabile dal seguente sito internet dell'Agenzia delle Entrate (<http://www.agenziaentrate.gov.it>). Si ricorda che **le richieste devono essere presentate esclusivamente in via telematica**.

Si riepilogano di seguito le caratteristiche della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale.

CREDITO COMPENSABILE

L'art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72 prevede la possibilità di compensare o chiedere a rimborso il credito IVA maturato in **periodi infrannuali** (ossia nel primo, secondo e terzo trimestre), di importo **superiore a € 2.582,28** indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.

Si precisa che:

per credito IVA maturato si fa esplicito riferimento alla pura differenza, per ciascun trimestre, del credito risultante dalla differenza fra IVA a debito ed IVA a credito di quel trimestre, senza tenere in considerazione l'eventuale credito dei periodi precedenti.

In caso di richiesta a rimborso (e non in compensazione) non vige il limite annuo di Euro 516.456,90 (previsto invece per l'utilizzo in compensazione in F24 o per le richieste di rimborso annuale al Concessionario), poiché tale rimborso viene liquidato direttamente dall'Ufficio, e non viene quindi imputato al conto fiscale.

REQUISITI SOGGETTIVI

Tale possibilità è concessa ai contribuenti che risultano in possesso, **nel singolo trimestre**, di uno dei requisiti individuati dall'art. 30, comma 3, lettere a), b), c), e) ossia in particolare:

lett. a) Effettuazione di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all'aliquota media sugli acquisti e importazioni.

Si evidenzia che:

- nel calcolo devono essere considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili;
- le percentuali devono essere arrotondate al secondo decimale.

lett. b) Effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, D.L. n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate, tenendo conto che la percentuale risultante va arrotondata all'unità superiore. Si ricorda che per effetto della soppressione dei commi 4-bis, 5 e 6, dell'art. 40, d.l. n. 331/93, dal 2010 le prestazioni di servizi c.d. "intracomunitarie" non consentono di beneficiare della possibilità in esame. Tali prestazioni, infatti, sono ora considerate "fuori campo" IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.

lett. c) Effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili.

Si evidenzia che il rimborso spetta limitatamente all'IVA relativa all'acquisizione dei beni ammortizzabili, e non sull'intero credito del periodo. Ai fini del rimborso/compensazione ha rilevanza non solo l'acquisto, ma anche l'acquisizione in leasing o mediante appalto dei beni ammortizzabili.

Nella circolare n. 8/E del 13/03/2009 è evidenziato che, nel caso di acquisto di un immobile, dal calcolo dell'IVA rimborsabile ex art. 30, comma 3, lett. c) del DPR 633/1972, è necessario escludere "l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza".

lett. e) Soggetti non residenti, identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante fiscale, per operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei loro confronti.

RIMBORSI PRIORITARI

L'art. 38-bis, comma 9, DPR n. 633/72 (introdotto dalla Finanziaria 2007) prevede la possibilità per determinate categorie di soggetti di ottenere il rimborso in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta.

I soggetti che possono usufruire di tale beneficio sono coloro che:

- pongono in essere prestazioni edili derivanti da contratto di subappalto;
- svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- producono zinco, piombo e stagno, e i semilavorati degli stessi metalli;
- producono alluminio e semilavorati.

In particolare, i soggetti che effettuano prestazioni edili derivanti da contratto di subappalto devono anche:

- a. esercitare l'attività da almeno 3 anni;
- b. avere un'eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore a 3.000 euro;
- c. possedere un'eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assoluta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

Nel caso in cui l'attività svolta rientri tra quelle elencate, sarà necessario barrare l'apposita casella posta sul frontespizio del modello "*Casi particolari di contribuzione – Soggetti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso*".

MODALITA' OPERATIVE

Per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale è necessario tenere conto delle novità introdotte dal d.l. n. 78/2009. Infatti, come specificato nelle nuove istruzioni del mod. IVA TR, dal 2010, analogamente a quanto previsto per il credito IVA annuale, l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale con altre imposte, contributi e premi per importi superiori a Euro 10.000 annui può essere effettuato:

- a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. L'utilizzo del credito è pertanto subordinato alla presentazione dell'istanza mentre in precedenza lo stesso era consentito a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello di maturazione;

- esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'invio telematico dei Mod. F24 contenenti compensazioni di crediti IVA superiori all'importo annuo di Euro 10.000 va effettuato almeno 10 giorni dopo la presentazione dall'istanza.

Si ricorda che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, il limite di Euro 10.000 va calcolato distintamente a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale (infrannuale). In presenza, quindi, di un utilizzo del credito IVA trimestrale di importo pari o inferiore a Euro 10.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione. Tuttavia, va considerato che, secondo quanto specificato nelle istruzioni al mod. IVA TR, **l'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge.** Di conseguenza, anche se l'importo del credito utilizzato in compensazione è di ammontare inferiore a Euro 10.000, è opportuno, prima dell'utilizzo, presentare l'istanza. Se il credito IVA trimestrale è superiore a Euro 15.000, il suo utilizzo **non è subordinato all'ottenimento del visto di conformità** sull'istanza.

Il modello IVA TR deve essere presentato in via telematica **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**, quindi entro il 30 aprile 2010 con riferimento al primo trimestre. Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La compensazione è possibile a partire dal primo versamento da effettuare dopo la fine di ciascun trimestre indicando i seguenti codici tributo:

6036: Credito IVA 1° trimestre

6037: Credito IVA 2° trimestre

6038: Credito IVA 3° trimestre.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.